



TRIBUNALE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta

l'istanza depositata nella procedura esecutiva iscritta al n. 440/2018

r.g.e. e promossa da

nei confronti di

vista

la documentazione allegata e visti gli artt. 485, 568 e 569 cod. proc.

civ.;

ritenuto

che, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., è necessario fissare

udienza per l'audizione del debitore, del creditore pignorante e di

quelli intervenuti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi

un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non

intervenuti, anche in ordine ad eventuale delega delle operazioni di

vendita ex art. 591 *bis* cod. proc. civ.;

che, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., *'...agli effetti*

dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal Giudice

avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti

dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo

comma';

che, conseguentemente, deve procedersi alla nomina di un esperto

per la valutazione del compendio e per la conseguente fissazione

del prezzo base di asta;

NOMINA

ASTE
GIUDIZIARIE.it



esperto il geom. Fortunato Giardino, con studio in Fondi, via V. E.

Orlando n. 6/B;

ONERA

il medesimo, per come disposto dal Presidente del Tribunale con la circolare di cui alla nota prot. 3041 dell'11 ottobre 2018, di far pervenire al Giudice dell'esecuzione, mediante deposito informatico da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione di Cancelleria, una dichiarazione relativa al numero di incarichi già ricevuti nell'ambito del settore esecutivo immobiliare nel corso dell'anno di riferimento;

FORMULA

sin d'ora all'esperto il seguente quesito:

'...provveda l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al debitore, al creditore procedente ed ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali e previo accesso all'immobile:

– al controllo, prima di ogni altra attività, della completezza dei documenti di cui all'art. 567 secondo comma cod. proc. civ. segnalando immediatamente al Giudice quelli mancanti o inidonei;

– all'acquisizione di copia del titolo di provenienza immediatamente anteriore al ventennio decorrente dalla data di trascrizione del pignoramento nonché dei certificati delle trascrizioni effettuate tra la data di trascrizione di tale titolo e la data di trascrizione del pignoramento con esclusione del periodo già coperto dalla



documentazione depositata agli atti dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ.;

- all'identificazione dei beni oggetto del pignoramento comprensiva dei confini e dei dati catastali, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando, altresì, gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento;
- alla descrizione dei beni pignorati e alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita;
- alla individuazione dello stato di possesso dei beni con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato con particolare riferimento all'esistenza di provvedimenti di assegnazione della casa coniugale ovvero di contratti registrati in data antecedente alla trascrizione del pignoramento; all'acquisizione, in quest'ultimo caso, di copia del contratto in questione; alla verifica presso l'ufficio del registro della registrazione di atti privati, contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L. 18 maggio 1978, n.191; con riferimento ai primi, acquisisca il provvedimento e verifichi se è stato iscritto sui registri dello stato civile (l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla

urbanistica previsto dalla vigente normativa; in caso di esistenza di opere abusive, all'accertamento dell'eventuale sanabilità ai sensi d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli Uffici Comunali competenti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 173 bis primo comma n. 7) disp. att. cod. proc. civ.;

– alla predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del d.lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successiva modificazione, salvo che l'immobile ne sia esente ovvero già adeguatamente dotato; all'acquisizione, in quest'ultimo caso, della relativa documentazione; ove l'esperto non sia soggetto abilitato ad effettuare la predetta attestazione, lo stesso è preventivamente autorizzato, nei limiti della somma di euro 250,00, ad avvalersi di un ausiliario specializzato di propria fiducia; per importi superiori richieda specifica autorizzazione alla spesa al Giudice dell'esecuzione, con indicazione delle ragioni che comportano il superamento del predetto limite di spesa.

Rediga quindi, in fascicoletti separati, tante relazioni di stima, nelle quali avrà cura di fornire compiuta e distinta risposta (anche negativa) ai quesiti appresso formulati, quanti sono i lotti individuati, utilizzando solo ed esclusivamente il modello rinvenibile sul sito internet www.procedure.it¹:

¹ A tal fine l'esperto dovrà immediatamente attivarsi per richiedere alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (contattabile all'indirizzo mail staff@procedure.it o al n. 0586/20141) le credenziali personali per l'accesso all'interno della piattaforma www.procedure.it, ove non già in suo possesso.

– descriva i beni componenti il lotto, mediante indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, del contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un condominio o di altro complesso immobiliare con parti comuni ecc.), delle caratteristiche e della destinazione della zona e dei servizi da essa offerti e delle caratteristiche delle zone confinanti (link “DATI GENERALI E UBICAZIONE” su www.procedure.it), delle caratteristiche strutturali del bene (tipo di fondazioni, strutture verticali, solai, copertura, manto di copertura, scale e pareti esterne dell’edificio), delle caratteristiche interne di ciascun immobile (infissi esterni, infissi interni, tramezzature interne, pavimentazione; plafoni, porta d’ingresso, scale interne, impianto elettrico, impianto idrico, impianto termico) precisando per ciascun elemento l’attuale stato di manutenzione e per gli impianti, della loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, dei costi necessari al loro adeguamento (link “CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI” su www.procedure.it), della superficie calpestabile in metri quadri, del coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, della superficie commerciale medesima, dell’altezza interna utile (link “CONSISTENZA IMMOBILE” su www.procedure.it), dei confini (link “CONFINI” su www.procedure.it) e dei dati catastali attuali (link “DATI CATASTALI” su www.procedure.it), delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni

(link "PARTI COMUNI" su www.procedure.it); ciascun immobile

sarà identificato, in questa parte della relazione, da una lettera

dell'alfabeto e gli accessori dalla medesima lettera con un numero

progressivo;

– accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella

contenuta nel pignoramento evidenziando in caso di rilevata

difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai

identificato l'immobile e non consentono la sua univoca

identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei

ma consentono l'individuazione del bene; c) se i dati indicati nel

pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in

precedenza individuato l'immobile, rappresentando in questo caso

la storia catastale del compendio pignorato (link "DATI

CATASTALI" sezione "CORRISPONDENZA CATASTALE" su

www.procedure.it);

– verifichi la corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta

nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di

cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale

del luoghi, descrivendo (graficamente) il tipo e la ubicazione delle

eventuali difformità; nel caso in cui i manufatti pignorati

parzialmente debordino, invadendole, su aree aliene, condominiali

o comunque non pignorate, l'esperto illustri (se del caso con lucidi

sovrapponibili) le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà

debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le soluzioni

tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte

porzioni in esproprio, segnalando anche i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello status quo ante (tompagnatura o altro) all'uopo occorrenti (link "DATI CATASTALI" sezione "CORRISPONDENZA CATASTALE" su www.procedure.it);

– segnali se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedendo ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziando le ragioni di tale impossibilità; segnali, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali (link "PARTI COMUNI" su www.procedure.it);

– precisi anche, nel caso in cui l'immobile staggito derivi da un'unica e maggiore consistenza originaria, poi variamente frazionata e/o ceduta a terzi, se tale cessione riguardi porzioni diverse da quella poi pervenuta al debitore e vincolata con il pignoramento (link "PRECISAZIONI" su www.procedure.it);

– proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al GE e solo in caso non siano necessari titoli abilitativi (link "REGOLARITA' EDILIZIA" su www.procedure.it);



– riporti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti

specificando, altresì, su quale particella di terreno insistono i manufatti subastati (link “CRONISTORIA CATASTALE” su www.procedure.it);

– elenchi le formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte fino alla data di acquisto immediatamente anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento (link “FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI” su www.procedure.it); i passaggi di proprietà intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio rispetto alla trascrizione del pignoramento, avendo cura di menzionare ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi (data, notaio, data e numero di registrazione e trascrizione) (link “PROVENIENZA VENTENNALE” su www.procedure.it);

– lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi ed a quale titolo, ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, la data di registrazione e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; specifichi altresì l'eventuale inadeguatezza del canone ai sensi dell'art. 2923 terzo comma cod. civ. (link “STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE” e “PATTI” su www.procedure.it); ove i beni siano occupati dal coniuge assegnatario dei medesimi, precisi se il provvedimento di assegnazione sia stato o meno iscritto nei registri dello stato civile

(link "STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE" sezione
"REGIME PATRIMONIALE" su www.procedure.it);

– evidenzi i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in sezioni separate quelli che resteranno a carico dell'acquirente e quelli che saranno invece cancellati o regolarizzati dalla procedura, indicando, per questi ultimi, i costi a ciò necessari (link "VINCOLI OD ONERI" e "SERVITU" su www.procedure.it); l'esperto dovrà in particolare ed in ogni caso pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla esistenza dei seguenti oneri e vincoli:

A) per i vincoli che resteranno a carico dell'acquirente:

- domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) sentenze dichiarative di fallimento ed altre trascrizioni;

- atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;

- convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;

- altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.)

B) per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento del decreto di trasferimento a cura e spese della procedura:

- iscrizioni ipotecarie;

- pignoramenti, sequestri ed altre trascrizioni pregiudizievoli;

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



- l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, avendo cura di riportare informazioni specifiche su eventuali oneri di affrancazione o riscatto; in riferimento agli usi civici, accerti se il pignoramento sia successivo alla data dell'eventuale provvedimento di sclassificazione ovvero anteriore alla data che, nel provvedimento medesimo, sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione di uso civico (link "SERVITU" su www.procedure.it);
- fornisca ogni altra informazione per l'acquirente, e in specie l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie); eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; eventuali cause in corso (link "VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI" su www.procedure.it);
- indichi l'utilizzazione (abitativa, commerciale...) prevista dallo strumento urbanistico comunale (link "NORMATIVA URBANISTICA" su www.procedure.it);
- fornisca l'elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile, la regolarità dello stesso sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, l'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e dei relativi costi (link "REGOLARITA' URBANISTICA" su www.procedure.it);



– specifichi se il diritto oggetto di pignoramento risulti nella effettiva titolarità dell'esecutato o degli esecutati (link "TITOLARITA" su www.procedure.it);

– indichi la presenza di eventuali contitolari del diritto oggetto di pignoramento (link "TITOLARITA" su www.procedure.it);

– esprima una valutazione complessiva del bene, indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima (e segnatamente i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, anche mediante consultazione dei dati accessibili sul sito astegiudiziarie.it, gli specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; le indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate e le banche dati nazionali), esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione dell'immobile, della superficie commerciale, del valore al mq, del valore totale; esponendo, altresì, analiticamente gli adeguamenti e correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera distinta per lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l'abbattimento forfettario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali e l'assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi; altri oneri o pesi; il valore

finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni e prefigurando le tre diverse ipotesi in cui eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura ovvero siano assunti dalla procedura limitatamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico - catastale, ovvero siano lasciati interamente a carico dell'acquirente (link "STIMA E CONDIZIONI" su www.procedura.it);

– nel caso si tratti di quota indivisa, la valutazione della sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi, infine, se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere separate in favore della procedura (link "CONSISTENZA IMMOBILE" su www.procedura.it).

Allegghi l'esperto a ciascuna relazione fotografie interne ed esterne del bene, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria, il certificato di definita valutazione, la dichiarazione di agibilità, la certificazione energetica e la restante documentazione necessaria, integrando, se del caso, quella predisposta dal creditore; depositi in particolare, ove non in atti, copia dell'atto di provenienza del bene e copia dell'eventuale contratto di locazione e verbale delle dichiarazioni del terzo occupante; allegghi, altresì, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate per comunicare l'inizio



operazioni peritali e la prova dell'avvenuto invio alle parti, ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ., di copia della perizia.

Acquisisca direttamente presso i rispettivi uffici i documenti mancanti che si profilino necessari o utili per l'espletamento dell'incarico, anche in copia semplice, con particolare riferimento all'atto di provenienza.

Abbia cura l'esperto, in sede di deposito, di inviare l'elaborato di stima come atto principale e di allegare alla busta telematica tanti files quanti sono i documenti acquisiti e da produrre, un ulteriore documento contenente l'indice dei medesimi nonché un'ulteriore copia della perizia di stima, da utilizzare ai fini delle pubblicazioni, redatta secondo le "indicazioni tecniche per gli esperti stimatori relativamente alla documentazione della perizia di stima da depositare telematicamente" in conformità alla direttiva del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. del 25 febbraio 2008), ossia epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato ovvero i comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alla procedura di vendita, completa degli allegati anch'essi epurati da fotografie ritraenti volti di persone e/o planimetrie o altri documenti contenenti nominativi personali anche di confinanti);



Invii, contestualmente al deposito della perizia, a mezzo posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata, ossia nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione e la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi, copia della perizia e degli allegati ai creditori procedenti ed intervenuti nonché al debitore, anche se non costituito, e alleghi all'originale della perizia la prova dell'avvenuto invio alle parti entro il termine di cui all'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ.

Nell'ipotesi in cui non fosse stata ancora disposta la sostituzione del debitore nella custodia dei beni pignorati e si manifestino problematiche di accesso al bene (es. il debitore non è reperibile o si oppone all'accesso, ecc...) sospenda le operazioni peritali e riferisca immediatamente al Giudice ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 559 cod. proc. civ.;

Riferisca, altresì, immediatamente al Giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle operazioni peritali, informando contestualmente la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa solo con provvedimento del Giudice su ricorso della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri creditori; non sospenda l'esecuzione se non a seguito di specifico ordine del Giudice: il ritardo nel deposito della relazione di stima determinato da sospensioni non autorizzate sarà imputato all'esperto medesimo.

Formuli tempestiva e motivata istanza di proroga entro il termine di deposito della perizia in caso di impossibilità di osservanza del medesimo'.

Provveda, infine, entro e non oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 71 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, a trasmettere, con deposito separato ed autonomo rispetto a quello effettuato per la perizia di stima, istanza di liquidazione delle competenze maturate e delle spese sostenute, avendo cura, rispetto a queste ultime, di dettagliare i singoli esborsi e di trasmettere, nella stessa busta telematica, tutta la documentazione giustificativa dei medesimi; giusto il disposto dell'art. 56 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si avvisa l'esperto che la mancata specificazione delle voci di spesa comporterà il rigetto dell'istanza relativamente alle medesime e che eventuali documenti giustificativi non contestualmente trasmessi non saranno presi in considerazione ai fini della liquidazione.

AUTORIZZA

l'esperto ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio, ed a estrarne copia nonché a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato;

ASSEGNA

all'esperto la somma di euro 600,00 a titolo di fondo spese ponendolo provvisoriamente a carico del creditore procedente;

AVVERTE

che il compenso all'esperto sarà liquidato in esito al deposito dell'elaborato di stima, previo deposito da parte dell'ausiliario di specifica istanza conforme alla previsione di cui all'art. 56 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115;

DISPONE

che l'esperto compaia presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari per prestare il giuramento di rito nella data ed alle ore indicate nella comunicazione a mezzo PEC del presente decreto;

ORDINA

che la Cancelleria, prima del conferimento dell'incarico, verifichi che l'esperto nominato abbia fatto pervenire la dichiarazione di cui alla circolare prot. 3041 dell'11 ottobre 2018 e che la medesima sia stata vistata dal Giudice dell'esecuzione, astenendosi, in caso contrario, dal far prestare giuramento all'ausiliario e segnalando senza ritardo la circostanza al Giudice;

FISSA

per la audizione del debitore, del creditore pignorante e di quelli intervenuti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti, ex art. 569 cod. proc. civ., nonché per l'eventuale delega delle operazioni di vendita ex art. 591 *bis* cod. proc. civ. ulteriore udienza in data 04/11/2020 ad ore 12:00;

considerato

che, con il pignoramento, il debitore è stato costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i

frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a

rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di

ciascun trimestre;

che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato

la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione;

che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al

medesimo imposti dalle richiamate disposizioni;

che, ai sensi del terzo comma dell'art. 559 cod. proc. civ., il Giudice

provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli

obblighi su di lui incombenti;

che tale provvedimento può essere adottato d'ufficio senza

necessità di previa convocazione delle parti, essendo quest'ultima

riservata alla sola ipotesi di richiesta di sostituzione nella custodia

avanzata dal creditore procedente;

che, peraltro, la scelta di provvedere alla sostituzione del custode,

oltre che a criteri di efficienza, risponde anche alla necessità di

rendere edotto il debitore dell'esistenza della procedura esecutiva e

dei suoi sviluppi anche al fine di verificare la possibilità di addivenire

a una soluzione transattiva o alla conversione del pignoramento;

NOMINA

custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del

debitore, l'avv. Francesco Fusco, con studio in Fondi, via Sauro n. 7,

al quale fa onere di depositare, entro dieci giorni dalla ricezione del

presente provvedimento, elenco riepilogativo delle procedure

esecutive immobiliari, che avrà cura di indicare soltanto per numero

ed anno di ruolo, per le quali è tutt'ora in corso attività di custodia da parte del medesimo, specificando, altresì, l'anno di conferimento dell'incarico;

dispone

che il custode provveda:

- immediatamente, e comunque entro venti giorni dal giuramento dell'esperto, a convocare il debitore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per un primo incontro, nel corso del quale consegnerà a quest'ultimo copia del presente provvedimento ed informerà l'esecutato del ruolo del nuovo custode giudiziario; in tale contesto fornirà, altresì, al debitore le informazioni di massima circa l'iter procedurale fino alla fase della vendita e, in particolare, in ordine alla possibilità di evitarla proponendo al Giudice dell'esecuzione, prima che questa sia disposta, l'istanza di conversione; notizierà l'esecutato, che al momento dell'incontro risulti utilizzare l'immobile come abitazione propria e della propria famiglia, che, laddove intenda proseguire l'occupazione del bene, deve rivolgere, anche per il tramite del custode che ne curerà la trasmissione, motivata istanza scritta al Giudice dell'esecuzione entro e non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., e che, in caso contrario, dovrà rilasciare i locali a mani del nuovo custode entro un termine con questo concordato e comunque non superiore a sei mesi; lo avvertirà, altresì, che l'istanza di autorizzazione all'occupazione è proponibile unicamente a fini abitativi e non per usi differenti; farà avvertenza

al debitore che, anche in caso di occupazione autorizzata, non dovrà in alcun modo ostacolare o rendere difficoltosa l'attività del custode, che, nei giorni preventivamente concordati, il debitore, o persona dal medesimo incaricata, dovrà farsi trovare presso il bene in vendita per consentirne la visita, e che, in caso di inosservanza a tali obblighi, il Giudice revocherà l'autorizzazione ad abitare l'immobile; acquisirà, infine, nel caso il bene non risulti utilizzato dal debitore, tutte le informazioni necessarie circa l'eventuale presenza di terzi occupanti e l'esistenza di titoli negoziali o di altra natura che la giustifichino; avvertirà il debitore che dovrà astenersi dal richiedere agli occupanti gli importi eventualmente dovuti a titolo di corrispettivo della detenzione, giacché, dalla data di pignoramento, le somme dovranno essere corrisposte esclusivamente a mani del custode; nel caso in cui tali attività non possano essere svolte nel corso del programmato incontro, saranno compiute nel corso del primo sopralluogo;

- ad effettuare, quindi, entro un mese dall'intervenuto incontro ovvero, in mancanza, dal giuramento dell'esperto, il primo accesso all'immobile pignorato nel corso del quale verificherà quanto dichiarato dal debitore, e, in particolare, lo stato di detenzione del bene e le condizioni del medesimo; nel caso in cui riscontri che l'immobile sia occupato da terzi, informerà questi ultimi del ruolo del nuovo custode giudiziario ed individuerà - e, ove possibile già in tale sede, acquisirà - il titolo negoziale o di altra natura - locazione, diritto di usufrutto, uso ed abitazione, provvedimento di



assegnazione casa coniugale, ecc... - che legittima tale

detenzione; laddove la detenzione si fondi su un titolo che prevede

un corrispettivo in favore del debitore, avvertirà il terzo detentore

che gli importi dovuti in forza del titolo di occupazione, dalla data di

pignoramento, dovranno essere corrisposti esclusivamente a mani

del custode, secondo modalità concordate; notizierà il detentore

con titolo non opponibile alla procedura che il pignoramento

prevale sul suo titolo e che, quindi, dovrà rilasciare i locali a mani

del custode entro un termine con questo concordato e comunque

non superiore a sei mesi, e che, in caso contrario, si procederà

giudizialmente per ottenere la liberazione del bene; comunicherà,

in ogni caso, agli occupanti che non dovranno in alcun modo

ostacolare l'attività del custode e che nei giorni preventivamente

concordati dovranno essere in loco per consentire la visita del

bene;

- ad acquisire il certificato di residenza dei soggetti occupanti

l'immobile pignorato, una autocertificazione sottoscritta dai

medesimi soggetti di non essere titolari di diritti di proprietà o di

abitazione di alloggi popolari abitabili siti nella circoscrizione del

Tribunale, né assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

nonché attestazione dell'amministratore di condominio sul regolare

pagamento degli oneri condominiali in relazione all'immobile

sottoposto ad esecuzione;

- a depositare, entro quindici giorni dal primo accesso, una relazione

informativa, intestata "PRIMA RELAZIONE DI CUSTODIA", delle

attività compiute in occasione del primo incontro e dell'accesso

all'immobile, con allegati i verbali redatti in tali occasioni,

debitamente sottoscritti da tutti i soggetti che vi hanno preso parte

ed ogni altro documento acquisito;

ASTE GIUDIZIARIE.it
ASTE GIUDIZIARIE.it
onera
altresì, il custode:

- di controllare la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. dal creditore procedente e di segnalare la ricorrenza di problematiche relative alla continuità delle trascrizioni ovvero la titolarità in capo alla parte eseguita dei cespiti pignorati (es. acquisto per successione ereditaria non accettata);

- di verificare se il debitore è, ove sposato, in comunione dei beni, previa acquisizione, ove necessario, dell'estratto dell'atto di matrimonio;

- di accertare l'esecuzione, da parte del procedente, delle notificazioni degli avvisi ex artt. 599 e 498 cod. proc. civ. nonché delle notificazioni del presente decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 cod. proc. civ. ai comproprietari ed ai creditori iscritti non intervenuti;

- di verificare eventuali incompletezze della relazione di stima;

- di depositare, non prima del quindicesimo e non oltre il decimo giorno antecedente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., una relazione informativa, intestata "RELAZIONE DI CUSTODIA PER L'UDIENZA EX ART. 569 COD. PROC. CIV.", da

ASTE GIUDIZIARIE.it



redigere secondo il modello di cui all'allegato A e nella quale avrà cura di riportare i predetti accertamenti oltre che tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, trasmettendo contestualmente tutta la relativa documentazione;

MANDA

per il resto, il custode:

a) di curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o di godimento dei beni, laddove esistenti, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;

b) di procedere a segnalare tempestivamente al Giudice dell'esecuzione la presenza di contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva ma caratterizzati da pattuizioni di canone inferiore sensibilmente ai valori di mercato;

c) di intimare sfratto per morosità o licenza e sfratto per finita locazione, previa autorizzazione del Giudice;

d) di fornire ogni utile informazione in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene agli interessati all'acquisto, inserendo nelle pubblicità il proprio recapito telefonico;

e) di accompagnare i predetti interessati a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi;

ASTE
GIUDIZIARIE.it



f) a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene, secondo le modalità ivi indicate;

g) di contattare i servizi sociali dei Comuni di competenza in caso di situazioni personali dei debitori eseguiti particolarmente disagiate (persone anziane, portatori di handicap, minori ecc.);
rappresenta

1) che l'attività di custodia verrà retribuita esclusivamente all'esito della vendita e dell'incasso del prezzo, previa presentazione di istanza alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione attestante gli esborsi sostenuti, in mancanza della quale questi ultimi non saranno liquidati; i creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende nell'esecuzione dell'incarico; con riferimento a queste ultime, il custode è sin d'ora autorizzato a chiedere al creditore procedente un fondo spese di € 500,00 per lo svolgimento della sua attività;

2) che eventuale richiesta del creditore procedente di non dar luogo agli adempimenti pubblicitari sarà comunicata dal creditore al custode, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione prevista; in tal caso il custode verificherà se alcuno degli altri creditori con titolo esecutivo intenda dare impulso alla procedura accollandosi le spese;

ordina

ASTE
GIUDIZIARIE.it



che il custode depositi, con cadenza semestrale, relazione scritta, intestata "RELAZIONE PERIODICA DI CUSTODIA", sull'attività svolta;

AVVISA IL DEBITORE

che, laddove intenda continuare ad abitare gli immobili pignorati o parte degli stessi, dovrà chiedere la relativa autorizzazione al Giudice dell'esecuzione, depositando nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari ovvero consegnando a mani del custode giudiziario, che ne curerà la trasmissione al Giudice dell'esecuzione, entro e non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., specifica e motivata istanza scritta, nella quale avrà cura, in particolare, di indicare i motivi per i quali la domanda è avanzata ed alla quale allegherà tutta la documentazione ritenuta utile al suo accoglimento;

AVVISA IL CREDITORE

che deve effettuare agli eventuali comproprietari l'avviso di cui agli artt. 599 cod. proc. civ. e 180 disp. att. cod. proc. civ.;

che deve altresì, effettuare, gli avvisi agli eventuali creditori iscritti ai sensi dell'art. 498 cod. proc. civ.;

che deve, infine, provvedere alla notifica del presente decreto - anche qualora sia stata già eseguita precedente notifica dei soli avvisi ex art. 498 e 599 cod. proc. civ. - ai creditori iscritti nonché ai comproprietari almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.;

AVVISA I COMPROPRIETARI

che è loro facoltà acquistare la quota del debitore esecutato;

che all'udienza sopra indicata potranno essere adottati i

provvedimenti di cui all'art. 600 cod. proc. civ.;

AVVERTE

infine, le parti che possono depositare all'udienza note alla relazione

dell'esperto stimatore purché abbiano provveduto, almeno quindici

giorni prima ad inviare le predette note al perito a mezzo di posta

ordinaria o posta elettronica nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la

ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi;

MANDA

la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per la comunicazione del

presente provvedimento all'esperto;

MANDA

la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari perché provveda alla

comunicazione del presente provvedimento ai creditori procedenti

ed intervenuti ed al debitore esecutato almeno trenta giorni prima

della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.

Latina, 08/02/2019.

il Giudice dell'esecuzione

dott. Marco Giuliano Agozzino

ASTE
GIUDIZIARIE.it



